

TI_GERICHTE 38.2009.37 vom 11. Januar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.37

FR: TI_GERICHTE 38.2009.37 du 11 janvier 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2009.37 del 11 gennaio 2010

Regeste

Attesa di 7 mesi tra termine del rapporto di lavoro e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno. La circostanza che il mancato versamento del salario sia dovuto al non pagamento di una fattura del datore di lavoro non giustifica il ritardo nel far spiccare il PE

Erwägungen

E. 3

Dezember 2003). (...) 4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...) " In una sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI, rilevando: "

E. 4

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

E. 4.1

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft Unia vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

E. 4.2

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzenschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen

werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore: " Direttiva Campo: IDI Rubrica: Obbligo di diminuire il danno Articolo: 55 cpv. 1 LADI

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro 1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto. 2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI. In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza. 3. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI. 4. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.). 5. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare. 6. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso. Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere

l'obbligo di diminuire il danno. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali. Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17) 2.5. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto a beneficiare dell'indennità per insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI. Dagli atti dell'incarto risulta che RI 2, di professione capo muratore, è stato alle dipendenze dell'impresa di costruzione _____ dal 3 settembre al 6 dicembre 2007. Il 28 novembre 2007 egli è stato licenziato per il 6 dicembre 2007, "per riorganizzazione dell'impresa in quanto l'impresa non ha avuto commissioni firmate in questi mesi" (cfr. Doc. 2 e Doc. 21, inc. 38.2009.38). Il fratello RI 1 è stato invece attivo presso la stessa ditta come manovale nello stesso periodo ed è stato pure licenziato il 28 novembre 2007 per il 6 dicembre 2007 con lo stesso motivo (cfr. Doc. 2 e Doc. 8, inc. 38.2009.37). I due fratelli _____ hanno lavorato per la _____ dedicandosi alla costruzione della casa di proprietà di RI 2 e della moglie di quest'ultimo _____. Il datore di lavoro non ha versato integralmente gli stipendi dei due dipendenti. Il 3 dicembre 2007 la ditta _____ ha inviato uno scritto raccomandato a _____ e RI 2, informandoli del fatto che "gli importi riguardanti lo stipendio di novembre 2007 e l'importo riguardante la liquidazione verranno inviati solo quando Voi provvederete al versamento della fattura della _____" (cfr. Doc. XIII/1). I due lavoratori si sono quindi rivolti ad un sindacato per rivendicare le proprie pretese salariali. Il 5 dicembre 2007 _____, del segretariato _____ di _____, ha inviato una raccomandata alla ditta _____ contestando il termine di disdetta (che avrebbe dovuto essere fissato il 31 dicembre 2007), dichiarando la disponibilità dei dipendenti a completare il regolare periodo di disdetta e rivendicando il pagamento di salari scoperti (quello relativo al mese di novembre e il saldo di quello relativo al mese di ottobre). In quell'occasione il rappresentante degli assicurati ha invitato la ditta "a provvedere al pagamento dei salari scoperti entro una settimana per evitare di costringerci ad adire le vie legali" (cfr. Doc. VIII/3). Malgrado la mancata positiva risposta del datore di lavoro entro il termine assegnatogli, l'allora rappresentante degli assicurati non ha intrapreso nessuna azione giudiziaria per rivendicare i salari scoperti ed ha inoltrato una domanda di esecuzione all'UEF di _____ soltanto il 14 luglio 2008 (cfr. consid. 1.7). Il precetto esecutivo è stato spiccato il 4 agosto 2008 (cfr. Doc. VIII/1 e Doc. VIII/2). Dalla fine del rapporto di lavoro (il 6 dicembre 2007) e dalla lettera di rivendicazione del salario (il 5 dicembre 2007) sono dunque trascorsi più di sette mesi. Secondo questo Tribunale, si tratta di un termine troppo lungo, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3, per cui a ragione l'amministrazione ha ritenuto che gli assicurati hanno violato gravemente il loro obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la Cassa _____, che ha versato le prestazioni sulla base dell'art. 29 LADI nel periodo dal 7 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, già l'8 maggio 2008 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di _____ contro la _____ rivendicando pagamento dell'importo da lei anticipato di fr. 3'057.40 (cfr. Doc. 19; inc. 38.2009.37). A nulla di diverso può portare la

circostanza che il mancato versamento del salario sarebbe dovuto al non pagamento di una fattura della _____. Infatti, se è vero che il 14 febbraio 2008 _____ ha interpellato _____ al fine di ricevere delle indicazioni utili per poter tacitare il sig. _____ (cfr. Doc. XIII/2: "Inoltre le chiedo come procedere senza spedire soldi al Signor _____ e sperare che egli rispedisce indietro. Visto che l'importo che dobbiamo per la casa al signor _____ (ca. 2'000) corrisponde più meno (secondo nostri calcoli) alla cifra mancante di RI 2 e RI 1 (senza contributi, senza importo anticipato dalla disoccupazione). Per il salario di RI 1 ci siamo già occupati noi di versarlo privatamente così il discorso dovrà essere fatto solo tra il Signor _____ e noi. Pensavamo di preparare uno scritto che ci liberi entrambi degli importi dovuti visto che l'importo è lo stesso") è altrettanto vero che, con decreto del 4 marzo 2008 è stata annotata in via provvisoria un'ipoteca legale per la somma di fr. 60'491.60 a carico della part. no. _____ RF di _____, di proprietà in ragione di ½ ciascuno di RI 2 e _____ ed a favore della _____ di _____ (cfr. Doc. XIX), a seguito ad una fattura per opere di capomastro datata 29 febbraio 2008 (cfr. Doc. XVII). Al più tardi a quel momento avrebbe dunque dovuto essere fatto spiccare il precetto esecutivo. In conclusione, lasciando trascorrere un periodo di più di 7 mesi dopo lo scritto del 5 dicembre 2007 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo gli assicurati hanno commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007). La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreuung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005). Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza. Visto l'esito della vertenza può così restare aperta la questione di sapere se esistono realmente ancora pretese salariali scoperte sia per quanto concerne RI 1 (cfr. Doc. XII/2), che per quel che riguarda RI 2 (cfr. Doc. XVI, scritto dell'avv. _____ a _____ del 27 ottobre 2009, consid. 1.10 e Doc. XIX lettera dell'avv. RA 1 all'avv. _____). In tale contesto è utile ricordare che secondo l'art. 55 cpv. 2 LADI "Il lavoratore deve restituire, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGa, l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro" (cfr. STF 8C_809/2009 del 3 dicembre 2009). Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).